SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 maggio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della società «ALA SPA». (Decreto n. 65869).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13 ottobre 2011, relativo alla società ALA SpA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (22 novembre 2011), Toscana (27 ottobre 2011) e Marche (26 ottobre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ALA SpA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ALA SpA, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 17 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 ottobre 2011, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori della società ALA SpA, così suddivisi:

Arezzo - 12 lavoratori;

Pesaro - 7 lavoratori;

Roma - 12 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 109.497,58.

Matricola INPS: 0502655517.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 109.497,58 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A06691

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2012.

Attuazione dell'articolo 83-*bis*, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e sue modifiche e integrazioni;

Visto il comma 14 del citato art. 83-*bis*, che punisce la violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-*bis* con l'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nonché l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

Visto il comma 15 dell'art. 83-*bis*, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lettera f-*ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che individua nel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'autorità competente all'applicazione delle predette sanzioni, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «modifiche al sistema penale», che individua i principi generali in materia dì procedimento sanzionatorio;

Visto l'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;

Visto l'art. 7, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, così come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante «disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di auto trasportatore»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto che la conoscenza dell'applicazione delle sanzioni in parola potrebbe avere rilevanza anche per soggetti diversi dagli enti e dalle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

*Sanzioni di cui all'art. 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83-*bis*, commi 7, 8, 9, 13 e 13-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, in ragione della loro differente natura, come di seguito specificato:

a) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata, sono esclusi dai benefici medesimi per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;

b) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso tra i trenta giorni ed i sei mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa. In particolare, se la percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti, risulta inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sarà pari a giorni trenta; nel caso in cui la percentuale di scostamento sia compresa tra il 10% ed il 20%, la durata del provvedimento interdittivo sarò pari a giorni sessanta, mentre scostamenti superiori comportano un'interdizione di novanta giorni. Inoltre, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano riscontrati casi di irregolarità superiori al 50% rispetto alla documentazione esaminata, il periodo di interdizione è raddoppiato. Infine, in caso di reiterazione, nei tre anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di provvedimento interdittivo da parte del
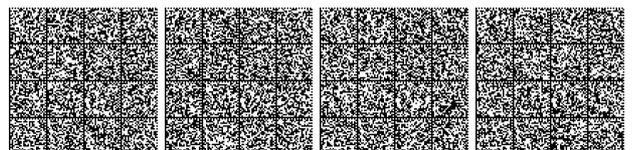
medesimo contravventore, il periodo di interdizione sarà raddoppiato, fermo restando il limite massimo di esclusione fino a centottanta giorni complessivi. Gli effetti del provvedimento interdittívo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.

Art. 2.

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità ín base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato i controlli su strada, anche secondo quanto previsto dalla circolare 18 maggio 2011, a firma congiunta tra Polizia stradale e Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse diretto e presenti idonea documentazione di supporto, provvede, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni, all'istruttoria finalizzata all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1.

2. Durante la fase istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - può acquisire ulteriore documentazione e le osservazioni dei soggetti coinvolti, anche in contraddittorio. In tal caso, i termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento degli atti e della documentazione di cui al presente comma.

3. È fatta, comunque, salva la facoltà, per la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, ove abbia altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-*bis*, commi, 7, 8, 9 e 13.

4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto e, salvo contrario avviso degli uffici di Gabinetto del Ministro, dispone l'archiviazione della pratica, dandone comunicazione a tutti gli interessati.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto, corredato della proposta di provvedimento sanzionatorio, secondo lo schema in allegato al presente decreto, ai fini dell'emanazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Il provvedimento, una volta emanato, viene integrato con la corrispondente relata di avvenuta notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta.

6. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83-*bis*, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblica sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate. L'elenco riporta partita IVA, codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita ovvero denominazione e sede legale di ciascun destinatario della sanzione, nonché gli estremi e la data di notifica del provvedimento di applicazione della sanzione medesima.

7. Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l'elenco riporterà i vari gradi del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio. In caso di esercizio del potere di autotutela, l'elenco riporta gli estremi del relativo provvedimento.

8. L'elenco di cui all'art. 83-*bis*, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiornato dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità entro quindici giorni dalla notifica di ciascun singolo provvedimento sanzionatorio o dall'emergere di informazioni relative al contenzioso o al riesame in sede amministrativa di ciascun singolo atto. La Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità provvede, comunque, a completare l'aggiornamento dell'elenco entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno con riferimento agli atti notificati entro il 31 dicembre di quello precedente, onde permettere agli enti e alle amministrazioni preposti di verificare, con riferimento a tutti i benefici fiscali, il rispetto delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 83-*bis*, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. Le informazioni contenute nell'elenco di cui al secondo periodo del comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di definizione dell'eventuale contenzioso instaurato dal destinatario avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all'anno in cui è stato emesso il provvedimento di autotutela.
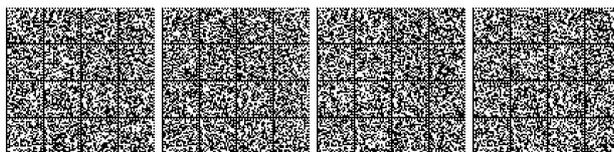
10. Ai fini della corretta partecipazione agli appalti pubblici di fornitura di beni e di servizi, le stazioni appaltanti prendono visione dell'elenco di cui ai commi precedenti e possono richiedere una autocertificazione circa l'inesistenza a loro carico di provvedimenti sanzionatori di cui al presente decreto. In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, del decreto legislativo 12 agosto 2006, n. 163.

11. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, fornisce copia del provvedimento sanzionatorio all'ente o all'amministrazione preposta alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse che ne faccia richiesta per le esigenze istruttorie, in sede amministrativa e contenziosa, di competenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Le attività di cui al presente decreto e l'adozione dei provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni contenute nei. presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 20 aprile 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
CIACCIA

p. *Il Ministro dell'economia*
e delle finanze
il vice Ministro delegato
GRILLI

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro
dello sviluppo economico
PASSERA

ALLEGATO
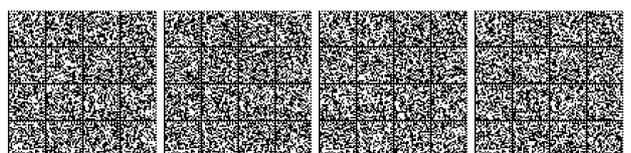
Schema di Provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue modifiche e integrazioni

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dispone:

1. Applicazione della sanzione amministrativa dell'esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché dell'esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali.

1.1. Ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Società......... , codice fiscale..........., partita IVA ...., con sede in....................[via, piazza, largo...] ...... [CAP] - ....[Comune] ( ) [Provincia] rappresentata dal Sig......... nato a .... il......... con residenza in......... [via, piazza, largo...] ...... [CAP] - ....[Comune] ( )

[Provincia]

/oppure/

il sig......... , codice fiscale..........., partita IVA ...., nato a .... il......... con domicilio fiscale in ....[via, piazza, largo....] ...... [CAP] - ....[Comune] ( ) [Provincia]

è esclusa/o dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata, nonché dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.

1.2. L'esclusione di cui al punto 1.1. è riferita ai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l'attività di impresa, i cui presupposti matureranno nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso alla data di ricevimento del presente provvedimento.

1.3 L'esclusione di cui al punto 1.1. è riferita alle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi per un periodo di ... [da 30 a 120 giorni] decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento del presente provvedimento.

2. Impugnazione del provvedimento

2.1. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dal ricevimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento può essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal ricevimento.

3. Responsabile del procedimento

3.1. Responsabile del procedimento è il dott. _____________.

3.2. Informazioni in merito al presente provvedimento potranno essere richieste
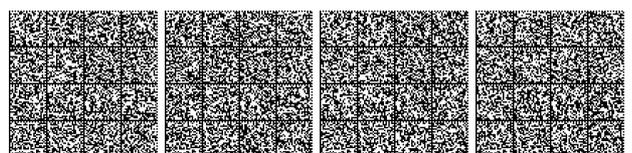
presso la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità – Divisione 6 ___________, Tel. __________, Fax ________, E - mail: ____________.

3.3. Il destinatario del presente provvedimento, nel caso intenda promuovere un riesame dello stesso, può presentare istanza di annullamento in autotutela all'Ufficio citato al punto 3.2.

4. Notifica e pubblicazione

4.1. Il presente provvedimento è notificato all'interessato di cui al punto 1.1., corredato dagli atti da cui emergono le violazioni previste dall'articolo 83-*bis* – comma/i XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

4.2 Ai sensi dell'articolo 83 bis, comma 15, ultimo periodo, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e sue modifiche e integrazioni, le sole informazioni necessarie per l'identificazione del destinatario del presente provvedimento e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle sanzioni con lo stesso applicate sono pubblicate nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti di competenza da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto della sanzione stessa.

Motivazioni

L'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha introdotto, tra l'altro, la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici finanziari, fiscali e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nel caso di violazioni di specifiche disposizioni in materia di trasporto previste ai commi precedenti, nonché la sanzione dell'esclusione, fino a sei mesi dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con nota prot. n. XXXXXX del XX/XX/201X, ha trasmesso il rapporto dell'istruttoria svolta corredato dagli atti da cui emergono le violazioni commesse dalla società/S.V. XXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXX/ codice fiscale XXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all'articolo83-*bis* – commi XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare:

- XXXXXXXXXX;

- XXXXXXXXXXX;

- XXXXXXXXXXX.

[Eventuali dettagli sull'istruttoria svolta – segnalazioni pervenute, atti richiesti, documentazione e osservazioni pervenute, considerazioni, conclusioni]

Da quanto sopra emergono le violazioni commesse dalla società/S.V. XXXXXXXX, partita iva n. XXXXXXXXXXX/ codice fiscale XXXXXXXXXXX, delle prescrizioni di cui all'articolo83-*bis* – commi XXXXXXX del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare:

- XXXXXXXXXX;
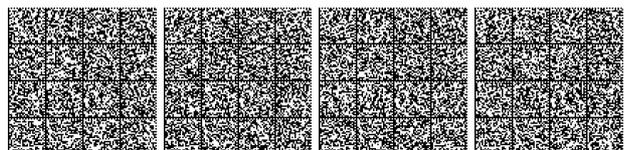
- XXXXXXXXXXX;

- XXXXXXXXXXX.

La commissione di tali violazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 dell'articolo 83-*bis* del citato decreto n. 112 del 2008.

Il comma 15 dell'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede che le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico del … …

In base al disposto dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrato dall'articolo 2, comma 4-undecies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è previsto che "*Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse*".

In base a tale disposizione, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla pubblicazione nel proprio sito internet degli estremi del presente provvedimento sanzionatorio e delle sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e del periodo di decorrenza delle stesse, onde consentire agli enti ed alle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto della misura sanzionatoria applicata di attivare gli eventuali procedimenti di competenza conseguenti al mancato rispetto, da parte del destinatario, di quanto disposto dal presente provvedimento.

12A06811
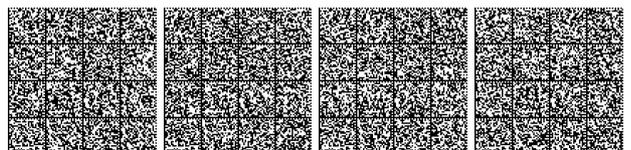
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 maggio 2012.

Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Vista la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 220, recante "Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico";

Visto il Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 n. 91436, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/1999 sulle produzioni animali biologiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009 n. 129, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";

Visto il Decreto Ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, sulle "Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica";

Visto il Decreto Ministeriale 30 luglio 2010 n. 11955, recante lo schema di notifica per l'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 710/2009 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008;

Visto il Decreto Ministeriale del 1 febbraio 2012 n. 2049, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Considerato che l'assoggettamento dell'attività di un operatore a diversi Organismi di Controllo non favorisce la gestione ottimale ed efficace delle informazioni afferenti lo stesso operatore comportando difficoltà nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo;

Considerato necessario definire le modalità di passaggio da un Organismo di Controllo ad un nuovo Organismo;

Ritenuto opportuno prevedere che il controllo delle attività svolte da un operatore sia effettuato da un unico Organismo di Controllo;

Ritenuto opportuno regolamentare il passaggio di un operatore ad un nuovo Organismo di Controllo;

Ritenuto opportuno prevedere un appropriato periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto;

Considerata la necessità di adottare misure urgenti volte a migliorare taluni aspetti relativi al sistema di controllo dell'agricoltura biologica;

Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 20 febbraio 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 19 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Organismo di Controllo unico

1. Gli operatori che hanno notificato attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo.

2. Gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno le attività assoggettate a più Organismi di controllo, per adeguarsi alla disposizione prevista dal comma precedente, presentano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto una notifica di variazione, in conformità ai Decreti Ministeriali n. 91436 del 4 agosto 2000, n. 18354 del 27 novembre 2009 e n. 11955 del 30 luglio 2010, nella quale è indicato l'Organismo di controllo unico prescelto e tutte le attività svolte dagli operatori medesimi. Gli operatori comunicano contestualmente, agli Organismi di seguito denominati "Organismi eliminati", la cessazione dell'assoggettamento al loro controllo ed allegano tale comunicazione alla notifica di variazione.

3. L'Organismo di controllo prescelto in conformità al comma precedente chiede all'Organismo eliminato le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

4. E' fatta salva la possibilità di utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, i materiali di imballaggio già stampati alla data di pubblicazione del presente decreto nei casi previsti al comma 2 del presente articolo. L'Organismo di controllo prescelto e quello i cui riferimenti compaiono nel materiale d'imballaggio comunicano reciprocamente le informazioni necessarie a verificare il corretto utilizzo e smaltimento delle scorte, svolgendo se del caso, anche su richiesta dell'Organismo eliminato, verifiche ispettive congiunte.

5. L'attività di esportazione verso Paesi terzi consente agli operatori l'assoggettamento ad un Organismo di controllo diverso da quello scelto per il controllo delle attività svolte nel territorio dell'Unione europea. In tal caso gli Organismi di controllo comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie a garantire un efficace sistema di controllo.

Art. 2.

Cambio dell'Organismo di Controllo

1. L'operatore che intende cambiare l'Organismo al cui controllo è assoggettato ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione, in conformità alla normativa vigente.

2. L'Organismo di controllo subentrante ha l'obbligo di chiedere all'Organismo di controllo precedente una dichiarazione liberatoria sull'idoneità aziendale, contenente le informazioni minime individuate nel documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e la seguente documentazione inerente l'operatore relativa all'attività di controllo e certificazione:

- data notifica di inizio attività e copia dell'ultima notifica presentata;
- programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
- elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
- indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio;
- situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
- classe di rischio attribuita;
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell'integrità dell'attività di controllo e certificazione.

La dichiarazione liberatoria non costituisce elemento di certificazione e va rilasciata nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Fino alla data del rilascio della dichiarazione liberatoria, di cui al comma precedente, non è possibile l'emissione di alcun documento riguardante l'operatore, le sue attività e i suoi prodotti che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea da parte del nuovo Organismo di controllo. Per assicurare la continuità delle attività dell'operatore il documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007, emesso dall'Organismo di controllo precedente è valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo Organismo di controllo. Quest'ultimo è tenuto alla verifica di tutte le operazioni svolte dall'operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione e l'Organismo di controllo precedente è tenuto a fornire la massima collaborazione.

4. I provvedimenti adottati dall'Organismo di controllo a seguito di rilevate non conformità impediscono all'operatore di cambiare Organismo di controllo. In tale caso l'Organismo di controllo precedente comunica, nel termine previsto al comma 2, i motivi che ostano al cambiamento di Organismo e non procede al rilascio della dichiarazione liberatoria richiamata al medesimo comma 2. Tale comunicazione è inviata all'Autorità competente per la notifica di variazione e all'Autorità competente per la vigilanza.

5. All'operatore che regolarizza la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati dall'Organismo di controllo a seguito di rilevate non conformità, è rilasciata la dichiarazione liberatoria richiamata al comma 2.

6. L'Organismo di controllo subentrante può accedere, facendone motivata richiesta, a tutte le informazioni ed alla documentazione inerente l'attività di controllo e certificazione in possesso dell'operatore e/o degli Organismi di controllo precedenti, relative all'attività con metodo biologico effettuata dall'operatore nel periodo antecedente alla propria attività di certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato all'Autorità competente per la notifica e all'Autorità competente per la vigilanza che ne valutano la fondatezza.

7. L'operatore deve conservare per un periodo di 5 anni tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico. L'operatore che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo deve consentire all'ultimo Organismo di controllo l'accesso a tutti gli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico. La fattispecie trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche a seguito di un'accertata violazione della normativa europea e/o nazionale in materia di produzione biologica.

8. L'Organismo di controllo che riceve dall'operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell'agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all'Autorità competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.

Art. 3.

Comunicazione dell'operatore

1. L'operatore che, nell'ambito degli impegni assunti nella descrizione di cui all'art. 63 del Reg. (CE) n. 889/2008, rileva eventuali non conformità nello svolgimento della propria attività, ne dà comunicazione all' Organismo al cui controllo è assoggettato nel termine di 30 giorni.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 la notifica di variazione, di cui all'art. 1, comma 2 del presente Decreto, è presentata dall'operatore in conformità alle disposizione del richiamato decreto ministeriale n. 2049.
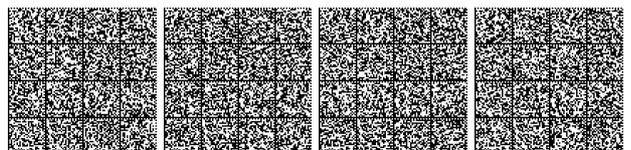
Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 maggio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012
Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 56

12A06782

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 giugno 2012.

Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011. (Ordinanza n. 0005).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2013;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali non è stato possibile adottare la conseguente ordinanza, per cui si rende necessario disporre per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;

Vista la nota prot. 5898 dell'8 maggio 2012 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato espresso il formale assenso all'utilizzo da parte della regione Abruzzo dell'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della provincia di Teramo è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011. A tal fine, lo stesso Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base delle specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attività sono svolte a titolo gratuito.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della regione Abruzzo e della Provincia di Teramo, nonché della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima. Le attività di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato approva, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 2, un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezzza delle aree alluvionate e ripristino della viabilità, con l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento.

4. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione e di attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno.

Art. 2.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza è stanziata la somma di 25 milioni di euro di cui:

20 milioni a valere sulle economie di cui alla delibera CIPE del 23 marzo 2012 recante: «Riproposta risorse FSC 2000-2006 disponibili e modalità di riprogratrunazione PAR FAS (FSC)»;

5 milioni a carico del Fondo della Protezione civile, così come integrato dall'art. 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 4-*ter* e 4-*quater* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2012

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A06764

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 giugno 2012.

Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 0006).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» ed in particolare, l'art. 3, comma 2, con cui è previsto che per le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225/1992, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 aprile 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3988 del 22 dicembre 2011;

Ravvisata la necessità di assegnare ulteriori risorse finanziarie per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3988 del 22 dicembre 2011 è assegnata la somma di 3 milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile, così come integrato dall'art. 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3988 del 22 dicembre 2011.

3. Per favorire il subentro della Regione Puglia nel coordinamento degli interventi di cui al comma 1, la contabilità speciale di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3988 del 22 dicembre 2011 è intestata al dott. Luca Limongelli, direttore del servizio protezione civile della Regione Puglia, fino al 31 dicembre 2012.

4. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2012

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A06765

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 giugno 2012.

Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011. (Ordinanza n. 0007).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2013;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali non è stato possibile adottare la conseguente ordinanza, per cui si rende necessario disporre per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Marche è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche dal 1° al 6 marzo 2011. A tal fine, lo stesso Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base delle specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attività sono svolte a titolo gratuito.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della regione Marche, nonché della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima. Le attività di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato approva, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 2, un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree alluvionate, con l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento.

4. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione e di attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno.

Art. 2.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza è stanziata la somma di 25 milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile, così come integrato dall'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Commissario delegato individua gli interventi del piano di cui al comma 3 dell'articolo 1 che sono finanziati con le risorse della regione Marche derivanti dalla variazione in aumento della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione disposta dall'articolo 10 della legge regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, e riscosse nel primo trimestre dell'anno 2012, stimate in 3,1 milioni di euro.

Art. 3.

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*ter* e 4-*quater* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2012

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A06766

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 maggio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Sanremo dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione

delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Imperia in data 30 aprile 2012, prot. n. 1696, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione Staccata di Sanremo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa del trasloco per trasferimento sede dell'Ufficio di Pubblicità Immobiliare da Via Hope, 1, a Via Tivoli, 4, nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2012;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 30 maggio 2012, prot. n. 9115;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2012.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di Imperia Sezione Staccata di Sanremo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 maggio 2012

Il direttore regionale: GALLETTO

12A06763

DECRETO 6 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Tempio Pausania dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista le note prot. n. 4121 del 24 maggio 2012 e n. 4216 del 25 maggio 2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con le quali sono state comunicate le cause ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata per la conservazione dei RR.II. di Tempio Pausania;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dall'interruzione di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota n. UGC/390/2012 del 30 maggio 2012, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania - Servizio di pubblicità immobiliare, per il giorno 24 maggio 2012 dalle ore 9,45 alle ore 11,40.
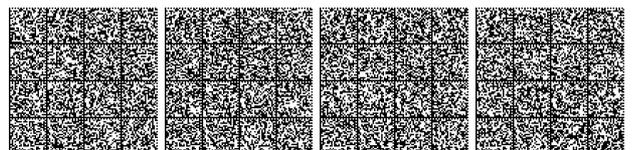
La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 6 giugno 2012

Il direttore regionale: FABRIZI

12A06759

DECRETO 6 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Tempio Pausania dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista le note prot. n. 4064 del 22 maggio 2012 e n. 4093 del 25 maggio 2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con le quali sono state comunicate le cause ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata per la conservazione dei RR.II. di Tempio Pausania;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dall'interruzione di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota n. UGC/390/2012 del 30 maggio 2012, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania - Servizio di pubblicità immobiliare, per il giorno 22 maggio 2012 dalle ore 9,30 alle ore 11,20.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 6 giugno 2012

Il direttore regionale: FABRIZI

12A06760

DECRETO 6 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Tempio Pausania dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del Territorio, Direzione Centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 febbraio 1999 le Direzioni Compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista le note prot. n. 4241 del 25 maggio 2012 e n. 4255 del 28 maggio 2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Sassari, con le quali sono state comunicate le cause ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Sassari - Sezione Staccata per la Conservazione dei RR.II. di Tempio Pausania;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato da un blocco del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota n. UGC/391/2012 del 31 maggio 2012, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania - Servizio di Pubblicità Immobiliare - per il giorno 25 maggio 2012 dalle ore 11.45 alle ore 12.30.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 6 giugno 2012

Il direttore regionale: FABRIZI

12A06761

DECRETO 6 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di Attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni Regionali, trasferendo ai Direttori Regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori Compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 4880 del 17 maggio 2012 con la quale il Direttore dell'Ufficio provinciale di Lecce ha comunicato che nei giorni dal 14 maggio al 16 maggio 2012 presso il medesimo ufficio si sono svolte attività di virtualizzazione dei server catastali con il fermo dei sistemi informatici e la conseguente chiusura dei servizi catastali, dei servizi tecnici ed indisponibilità dei servizi catastali di consultazione, aggiornamento censuario e cartografico, wegis, pregeo, docfa, omise ecc.;

Accertato che il mancato funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente della Regione Puglia, che in data 29 maggio 2012 con nota prot. n. 582/12 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali nei giorni dal 14 maggio al 16 maggio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 giugno 2012

Il direttore regionale: PANETTA

12A06762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Angenerico».

Estratto determinazione V&A/731 del 28 maggio 2012

Specialità Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO

Confezioni:

038425017/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425029/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425031/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425043/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425056/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425068/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 49 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425070/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425082/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 50X1 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425094/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425106/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 84 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425118/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425120/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

038425132/M - "20 MG/12.5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Titolare AIC: ANGENERICO S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1097/001/R/001 - NL/H/1097/001/IB/06 - NL/H/1097/001/I B/07

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione Modifica Stampati

Modifica Apportata: E' autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 - 4.6 e 4.8 (relativi all'uso di idroclorotiazide durante l'allattamento e di ACE-inibitori da soli o in combinazione con idroclorotiazide in gravidanza e in seguito alla procedura di PSUR Worksharing DK/H/PSUR/0036/001) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche sono apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 30/10/2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovane».

Estratto determinazione V&A/650 del 30 aprile 2012

Medicinale: IMOVANE

Confezioni: 028299016 "7,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE DIVISIBILI

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Tipo di Modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.8 e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. inoltre eliminazione di una frase ridondante al 4.6 e altre piccole modifiche formali più aggiunta al paragrafo 2 degli eccipienti secondo Linea Guida. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salazopyrin En».

Estratto determinazione V&A/651 del 3 maggio 2012

Medicinale: SALAZOPYRIN EN.

Confezioni: 012048031 "500 mg compresse gastroresistenti" 100 compresse.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.R.L.

Tipo di Modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.6 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasix».

Estratto determinazione V&A/652 del 3 maggio 2012

Medicinale: LASIX.

Confezioni:

023993013 "25 mg compresse" 30 compresse

023993037 "500 mg compresse" 20 compresse

023993049 "250 mg/25 ml soluzione per infusione" 5 fiale

023993052 "10 mg/ml soluzione orale" 1 flacone 100 ml

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.P.A.

Tipo di Modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lioresal».

Estratto determinazione V&A/655 del 3 maggio 2012

Medicinale: LIORESAL.

Confezioni:

022999054 "0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 1 fiala 1 ml

022999039 "10 mg/20ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 1 fiala 20 ml

022999041 "10 mg/5ml soluzione iniettabile per uso intratecale" 1 fiala 5 ml

Titolare AIC: Novartis Farma S.P.A.

Tipo di Modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2 e da 4.4 a 4.9 corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06791

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Cefalonia (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(O*missis*);

Decreta:

La Sig.ra Graziella Micheletti, Agente Consolare onorario in Cefalonia (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente all'Ambasciata d'Italia in Atene);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

j) Ricezione e trasmissione all'Ambasciata della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio (ETD) presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'Art.71 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli Articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente verso un'altra destinazione.

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A06700

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2492
Yen	99,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,682
Corona danese	7,4324
Lira Sterlina	0,80385
Fiorino ungherese	296,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,3283
Nuovo leu romeno	4,4630
Corona svedese	8,8640
Franco svizzero	1,2012
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5465
Kuna croata	7,5565
Rublo russo	41,0800
Lira turca	2,2860
Dollaro australiano	1,2601
Real brasiliano	2,5654
Dollaro canadese	1,2852
Yuan cinese	7,9594
Dollaro di Hong Kong	9,6923
Rupia indonesiana	11770,30
Shekel israeliano	4,8650
Rupia indiana	69,7120
Won sudcoreano	1461,71
Peso messicano	17,5712
Ringgit malese	3,9731
Dollaro neozelandese	1,6097

Peso filippino	53,521
Dollaro di Singapore	1,6046
Baht tailandese	39,562
Rand sudafricano	10,5284

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06857

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2534
Yen	99,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,578
Corona danese	7,4318
Lira Sterlina	0,80630
Fiorino ungherese	296,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Zloty polacco	4,3240
Nuovo leu romeno	4,4616
Corona svedese	8,8320
Franco svizzero	1,2009
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5115
Kuna croata	7,5514
Rublo russo	40,9050
Lira turca	2,2870
Dollaro australiano	1,2565
Real brasiliano	2,5783
Dollaro canadese	1,2860
Yuan cinese	7,9600
Dollaro di Hong Kong	9,7241
Rupia indonesiana	11825,17
Shekel israeliano	4,8629
Rupia indiana	69,6890
Won sudcoreano	1462,90
Peso messicano	17,5102
Ringgit malese	3,9814
Dollaro neozelandese	1,6094

Peso filippino	53,308
Dollaro di Singapore	1,6041
Baht tailandese	39,570
Rand sudafricano	10,5297

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06858

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2551
Yen	99,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,540
Corona danese	7,4312
Lira Sterlina	0,80920
Fiorino ungherese	297,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Zloty polacco	4,3150
Nuovo leu romeno	4,4578
Corona svedese	8,8373
Franco svizzero	1,2008
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5070
Kuna croata	7,5508
Rublo russo	41,0070
Lira turca	2,2890
Dollaro australiano	1,2626
Real brasiliano	2,5912
Dollaro canadese	1,2885
Yuan cinese	7,9411
Dollaro di Hong Kong	9,7379
Rupia indonesiana	11844,46
Shekel israeliano	4,8727
Rupia indiana	70,0530
Won sudcoreano	1464,11
Peso messicano	17,6279
Ringgit malese	3,9990
Dollaro neozelandese	1,6143

Peso filippino	53,460
Dollaro di Singapore	1,6102
Baht tailandese	39,586
Rand sudafricano	10,5901

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06859

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il Comune di San Gregorio Matese (Caserta) con deliberazione n. 3 del 22 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 2011, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Raffaele Manzo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Sopravvenuti motivi familiari non hanno consentito al dott. Raffaele Manzo di svolgere il proprio incarico e pertanto lo stesso ha rassegnato le dimissioni, in data 5 marzo 2012.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2012 il dott. Giuseppe Mingione è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del suddetto decreto-legislativo, 267/2000, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Raffaele Manzo.

12A06701

MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE

Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 17-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

1. Premessa.

Il presente documento di indirizzo è volto a disciplinare le procedure di controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti riguardanti la realizzazione degli interventi - previsti dall'art. 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - e destinati a superare le criticità determinate dal sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, attraverso la realizzazione di nuovi istituti di pena e l'ampliamento della capienza di quelli esistenti (cd. «Piano carceri»).

In particolare, a mente dell'art. 17-*quater* del medesimo decreto-legge, i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto i lavori, i servizi e le forniture ricomprese nel «Piano carceri» sono effettuati con l'osservanza delle linee-guida indicate da questo Comitato, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Come è noto, in virtù dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, prorogato con successivi provvedimenti fino al 31 dicembre di quest'anno, l'attuazione del «Piano Carceri» è stata affidata ad un commissario delegato, i cui poteri sono stati definiti, anche in deroga ad alcune normative, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861 e del 13 gennaio 2012, n. 3995.

In preparazione del presente documento, si è ritenuto opportuno assumere preventivi contatti con il commissario delegato, onde acquisire un quadro conoscitivo di sintesi circa le iniziative già avviate e quelle in itinere.

Gli elementi raccolti evidenziano i seguenti punti di rilievo:

il commissario delegato assolve la funzione di stazione appaltante, curando le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti pubblici finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi nel «Piano carceri». In queste attività, il commissario è coadiuvato da soggetti attuatori;

il Piano comprende la realizzazione di quattro nuovi istituti di pena nei comprensori di Torino, Catania, Pordenone e Camerino (Macerata), e l'ampliamento di altre sedici infrastrutture;

sono stati già pubblicati i bandi di gara relativi all'ampliamento dei penitenziari di Milano, Parma, Vicenza, Sulmona (Aquila), Lecce, Taranto, Trapani, Siracusa;

devono ancora essere pubblicati i bandi di gara relativi all'ampliamento degli istituti di pena di: Bologna, Ferrara Bergamo, Reggio Emilia, Roma-Rebibbia, Napoli-Secondigliano, Trani, Caltagirone;

per la partecipazione alle gare, le imprese interessate devono essere in possesso di abilitazione di sicurezza di adeguato livello;

è prevista l'attivazione di procedure espropriative per la realizzazione di nuovi istituti di pena;

i bandi di gara (sia quelli già pubblicati, sia quelli ancora da pubblicare) non prevedono il ricorso alla figura del general contractor;

il commissario delegato ha manifestato la disponibilità a sottoporre uno dei progetti da realizzarsi alla sperimentazione di monitoraggio di cui al progetto C.A.P.A.C.I., previsto dalle delibere del CIPE n. 50 del 2008, n. 34 del 2009, n. 45 del 2011, da attuarsi anche secondo le indicazioni integrative e sostitutive CIPE formulate dall'apposito gruppo di lavoro C.A.P.A.C.I.;

Considerato il quadro di insieme appena descritto, sono definite nei seguenti termini - salvo modifiche e integrazioni che potranno in seguito intervenire anche alla luce di eventuali ulteriori forme di collaborazione inter-istituzionale - le linee-guida antimafia ai sensi dell'art. 17-*quater* del decreto-legge n. 195/2009.

2. Sistema dei controlli.

Gli indirizzi contenuti nel presente documento, si pongono in linea di continuità con le linee-guida adottate da questo comitato nel giugno del 2005, che costituiscono tuttora un punto di riferimento di ordine generale, e con l'evoluzione delle metodologie di controllo stabilite nelle linee-guida varate in relazione ad alcune esigenze di massimo rilievo nazionale.

Ci si riferisce, nello specifico, ai quattro atti di indirizzo riguardanti la ricostruzione delle località dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (pubblicate l'8 luglio 2009, il 12 agosto e il 31 dicembre 2010, e il 25 gennaio 2012) e la realizzazione degli interventi connessi all'EXPO 2015 di Milano (pubblicate il 19 aprile 2011), nonché, da ultimo (le linee-guida approvate dal CIPE il 3 agosto 2011, pubblicate il 4 gennaio 2012).
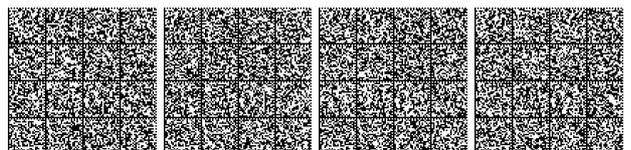
Alla luce di ciò e considerate anche le «buone prassi» testate nei contesti appena menzionati, il comitato ritiene che i controlli si dovranno sviluppare in tre distinte fasi:

I) la fase preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione viene principalmente rivolta alle aree di sedime dell'infrastruttura, attraverso una mappatura delle unità catastali, inserite nel piano particellare di esproprio. Tale attività è finalizzata a verificare i «passaggi di proprietà» verificatisi nel biennio precedente;

II) la fase di definizione del piano degli affidamenti, a valle dell'individuazione del soggetto aggiudicatario, con conseguente definizione della filiera degli operatori che intervengono a qualsivoglia titolo nel ciclo realizzativo dell'opera;

III) la fase di cantierizzazione dell'opera. In tale fase - oltre a quanto previsto nello schema di protocollo di cui si dirà in seguito, contenente previsioni anche in tema di monitoraggi del reclutamento della manodopera - troveranno applicazione la direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010, nonché le disposizioni dell'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 riguardanti lo screening preventivo delle imprese operanti nei «settori sensibili» e quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2010 concernenti gli accessi ai cantieri, da effettuarsi secondo le particolari modalità su cui ci si soffermerà a breve. Ciò, in particolare, fino a quando non risulteranno costituite e saranno operative le «white list» per le categorie previste dall'art. 17-*quater* del decreto-legge n. 195/2009 in relazione all'individuazione di soggetti economici non soggetti a rischio di inquinamento mafioso.

3. Controlli nella fase preliminare all'avvio dei lavori.

La prima fase dei controlli è orientata a verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri finalizzati alla realizzazione dei nuovi istituti di pena.

A tal fine, il commissario delegato, quale stazione appaltante, fornirà alla prefettura territorialmente competente, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.

Il piano sarà trasmesso, a cura dello stesso commissario, anche a questo comitato che lo parteciperà alla Direzione nazionale antimafia per gli aspetti di interesse.

In un'ottica tesa a garantire la massima trasparenza delle procedure ablatorie, il commissario - quale autorità competente ad eseguire gli espropri a mente dell'art. 17-*ter* del ripetuto decreto-legge n. 195/2009 - indicherà alla prefettura i criteri di massima sulla base dei quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare eventuali circostanze legate all'andamento del mercato immobiliare o altri fattori che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri.

Resta, naturalmente, fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

In un'ottica di leale collaborazione tra istituzioni, la prefettura territorialmente competente potrà avvalersi dell'apporto consulenziale e della collaborazione delle articolazioni dell'Agenzia del territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione dell'indennizzo.

4. Controlli sugli affidamenti.

4.1 I soggetti del monitoraggio.

L'art. 17-*quater*, del decreto-legge n. 195/2009 individua il baricentro dei controlli antimafia nei prefetti delle province dove avranno luogo i singoli interventi previsti dal piano carceri.

Essi, infatti, sono chiamati a svolgere, in seno agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, una funzione di coordinamento di tutte le attività da sviluppare su questo versante, anche al fine di conferire alle medesime unitarietà d'azione.

Nello svolgimento di tali compiti ed in ragione delle particolari delicatezza e complessità delle iniziative da sviluppare, la citata disposizione pone a supporto di ciascuno dei prefetti interessati dalle progettualità in commento una sezione specializzata di questo comitato.

È in via di perfezionamento il provvedimento che istituisce le sezioni specializzate previste dal ripetuto art. 17-*quater* presso ciascuna delle prefetture coinvolte.

Le sezioni specializzate costituiranno un organo consulenziale a disposizioni dei prefetti anche per le analisi delle possibili anomalie che dovessero essere rilevate e si affiancano quindi ai gruppi interforze ex decreto ministeriale 14 marzo 2003, chiamati a svolgere compiti di analisi e di «controllo dinamico» sull'esecuzione delle opere.

Accanto a tale strumentazione, va peraltro evidenziata l'esigenza che l'attività dei prefetti interessati e dei citati organismi possa avvalersi dell'apporto indispensabile di tutti i soggetti istituzionali e no a vario titolo coinvolti nella realizzazione degli interventi del «Piano carceri», confermando la «logica di rete» che ha ispirato in questi anni l'azione di questo comitato.

In questo senso vengono fornite, con il presente atto di indirizzo, alcune indicazioni che naturalmente potranno essere integrate anche attraverso le «buone prassi» sperimentate in loco.

4.2 Indirizzi generali per il commissario delegato e i soggetti aggiudicatori.

Analogamente a quanto disposto con le linee-guida per l'Abruzzo e per l'EXPO 2015, le misure organizzative ed i controlli a fini antimafia concernenti le attività per la realizzazione del «Piano carceri» dovranno tener conto delle seguenti linee di indirizzo.

In primo luogo, il commissario delegato dovrà prevedere la realizzazione di una anagrafe degli esecutori (d'ora in poi «Anagrafe») accessibile alla Direzione investigativa antimafia e ai gruppi interforze delle prefetture interessate, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonché ogni altro soggetto della «filiera delle imprese» così come definita dall'art. 6 del decreto-legge n. 187/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010. Tale anagrafe sarà a disposizione del servizio alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le specifiche esigenze di tale organismo.

Tale anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali:

a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;

b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto;

c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;

d) annotazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, nonché all'applicazione della relativa penale pecuniaria;

e) indicazione del conto dedicato per le esigenze di tracciabilità dei flussi finanziari ovvero, per quanto concerne l'intervento che verrà incluso nel citato progetto C.A.P.A.C.I., per le esigenze del monitoraggio finanziario in fase di sperimentazione nell'ambito di detto progetto.

Il commissario delegato si avvale, per la formazione e l'inserimento dei dati necessari alla popolamento dell'anagrafe, della collaborazione degli stessi soggetti esecutori con i quali potranno essere assunte intese per la definizione delle specifiche modalità collaborative coerentemente a quanto stabilito nello schema di protocollo allegato al presente atto di indirizzo Tale collaborazione, in quanto rivolta a soddisfare specifiche esigenze informative di tipo sistemico connesse a finalità antimafia, non determina l'insorgenza di alcun onere economico a carico del commissario delegato, nel senso che non comporta alcuna variazione del prezzo, importo o valore del contratto, subcontratto o subappalto, né legittima alcuna richiesta in tal senso.

A questo proposito, occorre ricordare che l'art. 1, comma 5, del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, stabilisce che le imprese, individuali e collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

All'osservanza di tale obbligo, per la violazione del quale la legge prevede la sanzione dell'arresto, sono tenute le imprese partecipanti a procedure ad evidenza pubblica con l'invio alla stazione appaltante del modello GAP; in tal senso dunque la collaborazione di cui si è detto viene a rappresentare una particolare modalità di declinazione di tale obbligo, non costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa.

Le informazioni presenti nell'anagrafe degli esecutori sono utilizzabili dalla Direzione investigativa antimafia ai fini dell'attività istituzionale di monitoraggio degli appalti pubblici volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Un report delle risultanze dell'anagrafe, corredato da eventuali osservazioni circa gli esiti delle attività di analisi e di interpolazione dei dati che possano essere considerate d'interesse per l'orientamento dei compiti di indirizzo del comitato, sono messe a disposizione delle già citate sezioni specializzate, nonché del comitato.

4.3 Controlli antimafia.

Il comitato, analogamente a quanto già disposto per «l'emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, ritiene fondamentale che i controlli antimafia si svolgano estendendo a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» l'obbligo di assoggettarsi al regime delle informazioni prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 (e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e, in seguito, di cui all'art. 91 del codice delle leggi antimafia).

Tali informazioni costituiscono l'unica ed esclusiva forma di accertamento antimafia per le fattispecie contrattuali, sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le prestazioni d'opera, le forniture e i servizi, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Nell'ambito dei protocolli d'intesa che saranno stipulati coerentemente allo schema di protocollo - tipo allegato al presente provvedimento si potranno prevedere limitate forme di esenzione per le acquisizioni di modesto importo destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento.

L'accertamento di cause ostative ad effetto interdittivo tipico (art. 10, comma 7, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998), determina l'impossibilità di stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto, nonché, in caso di accertamento successivo alla stipula o all'autorizzazione, la perdita del contratto, del subcontratto o subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o alla revoca dell'autorizzazione.

Accede alla sanzione della perdita del contratto l'applicazione di una penale pecuniaria, stabilita nella misura minima del 5% dell'importo o del valore del contratto, subcontratto o subappalto (salvo diversa e superiore aliquota pattuita tra i soggetti contraenti. Tale sanzione pecuniaria risponde ad un duplice ordine di ragioni: da un lato, si ritiene che possa assolvere ad un'efficace azione dissuasiva, dispiegando, cioè, una funzione di deterrenza, generalmente appartenente ad ogni misura che aggredisca o minacci di aggredire l'ambito economico-patrimoniale del soggetto cui è potenzialmente rivolta una sanzione di tipo monetario; dall'altro, viene ad ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla parte in bonis dalla necessità di dover procedere alla sostituzione «in corsa» dell'impresa colpita da interdizione antimafia. Sotto quest'ultimo aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma di forfetaria liquidazione del danno, salvo che la parte lesa non lamenti un maggior danno per il cui riconoscimento restano naturalmente ferme le ordinarie tutele risarcitorie. La perdita del contratto ne comporta la comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dei conseguenti adempimenti in tema di casellario informatico delle imprese dettati con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008 della stessa autorità.

5. I controlli nella fase esecutiva e di cantierizzazione dell'opera.

5.1 Indirizzi per il monitoraggio delle attività di cantiere.

Nell'indicata direzione appare necessario che anche per gli interventi del «Piano carceri» venga attuata l'esperienza del «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere», sulla scorta di quanto già sperimentato per altre importanti realizzazioni comprese nel Piano infrastrutture strategiche (PIS), ed in coerenza con le recenti disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010.

Come è stato già specificato, a partire dalle linee-guida di carattere generale del 2005, la fase di cantierizzazione dell'opera appare particolarmente delicata in quanto, con riferimento ad essa, vengono a manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose. In relazione a tale specifico rischio appare necessario siano fatti oggetto di attenta valutazione i piani coordinati di controllo del territorio onde verificare, in relazione alla dislocazione delle aree di cantiere e alla mappatura dei rischi l'esigenza di possibili modifiche o integrazioni del dispositivo di controllo territoriale.

Il cennato sistema si impernia sulla costituzione di un data-base, della cui gestione è responsabile l'impresa affidataria principale o concessionaria, che all'uopo individua un proprio referente di cantiere, in cui è inserito, con cadenza settimanale, il piano delle informazioni (anche detto settimanale di cantiere) relative: *i)* alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte; *ii)* ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi e il nominativo del proprietario; *iii)* al personale delle ditte la cui presenza è prevista in cantiere nell'arco di validità temporale del piano, con relativa indicazione nominativa (peraltro, dovrà essere ribadita l'obbligatorietà della dotazione e utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008); *iv)* alle persone, che per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere.

Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e, conseguentemente, preservarne l'efficacia, è altresì necessario che il referente di cantiere comunichi senza ritardo ogni eventuale variazione che dovesse intervenire relativa ai dati già inseriti nel piano stesso.

Il piano di informazioni è trasmesso, per il tramite delle prefetture interessate dalle opere, alle rispettive forze di polizia territoriali e alla direzione dei lavori mediante interfaccia web. Le forze di polizia territoriali provvedono al riscontro dei dati; nel caso vengano rilevate anomalie o altre evidenze ritenute d'interesse, la sezione specializzata procede ad investire il gruppo interforze per l'esame(1)

È opportuno, inoltre, che vengano previsti incontri periodici tra il referente di cantiere e il gruppo interforze per procedere ad aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal point.

Quanto al tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera, tale esigenza corrisponde, in effetti, alla considerazione secondo cui la pressione criminale viene talora ad interferire anche nelle attività di reclutamento di unità lavorative, rappresentando una forma di mascheramento di indirette pratiche di carattere estorsivo.

In ogni caso, tale forma di monitoraggio può senz'altro infrenare fenomeni di sfruttamento e di caporalato, con connessa evasione/elusione della normativa di protezione sociale, spesso sintomatici di ingerenze di natura criminale.

A questo riguardo, lo schema di protocollo-tipo allegato alle presenti linee-guida, aperta alla firma delle parti sociali, contiene specifiche clausole di riferimento alle quali si fa rinvio.

(1) Nelle more della costituzione delle sezioni specializzate, tale attività è svolta in forma monocromatica del prefetto nella cui provincia deve essere eseguita l'opera.
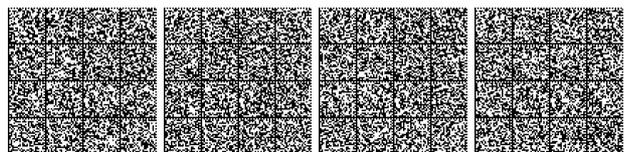
5.2 Obblighi di denuncia.

L'impresa aggiudicataria/affidataria e gli operatori economici della filiera dovranno inoltre assumere l'obbligo di denunciare i tentativi di estorsione, con qualunque forma e modalità essi siano stati perpetrati.

L'inosservanza di tale obbligo dovrà essere assistito da specifiche sanzioni, potendo comportare anche la perdita del contratto o del sub-contratto.

In analogia con quanto previsto dall'art. 176, comma 3, lett. *e)* del decreto legislativo n. 163/2006, il comportamento dell'aggiudicatario/affidatario sarà oggetto di comunicazione alla stazione appaltante perché possa essere valutato ai fini della successiva ammissione ad ulteriori procedure contrattuali gestite dalla medesima stazione appaltante.

5.3 Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il ripetuto art. 17-*quater* del decreto-legge n. 195/2009 ha previsto l'applicazione di procedure di tracciamento dei flussi finanziari derivanti dai contratti pubblici riguardanti la realizzazione degli interventi del «Piano carceri».

Tale materia è oggi pienamente regolata dalle previsioni degli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, alle quali quindi, il commissario delegato, i soggetti aggiudicatari e gli operatori economici della filiera dovranno quindi attenersi.

Il commissario delegato indicherà inoltre uno dei interventi da realizzarsi che sarà sottoposte alla sperimentazione di monitoraggio finanziario previste nell'ambito del progetto C.A.P.A.C.I..

5.4 Indirizzi per i prefetti.

Come già anticipato, il comitato ravvisa la necessità che gli accertamenti antimafia sui soggetti aggiudicatari e sugli operatori economici della filiera vengano svolti unicamente nella forma dell'informazione antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (in seguito art. 91 del codice delle leggi antimafia), salve le eccezioni stabilite nello schema di protocollo allegato al presente atto di indirizzo.

Sempre in deroga alle vigenti disposizioni di legge, appare opportuno adottare alcuni accorgimenti riguardanti la procedura di rilascio delle informazioni antimafia, positivamente sperimentati sia per l'«emergenza Abruzzo», sia per l'EXPO 2015, mentre per l'emissione delle comunicazioni antimafia continueranno ad osservarsi le normative ordinarie.

In primo luogo, si ritiene di confermare l'adozione di un modello procedimentale distinto in due momenti successivi: l'accertamento, nell'immediato, dell'insussistenza delle cause interdittive tipizzate di cui all'art. 10, comma 7, lettera *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base delle risultanze emergenti dal sistema SDI, integrato necessariamente con le acquisizioni effettuate a seguito della consultazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, seguito dalla successiva verifica delle situazioni riconducibili alla lettera *c)* del cennato art. 10, che com'è noto, si presentano più complesse e articolate. Tale meccanismo per ben operare dovrà necessariamente contare su un forte scambio informativo tra le varie componenti della rete di monitoraggio prevista dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 e le sezioni specializzate, quali fondamentali strutture di supporto al momento decisionale riservato al prefetto.

Altrettanto fondamentale appare il ruolo delle prefetture coinvolte negli accertamenti in ragione del radicamento dell'impresa sul proprio territorio, così come dei gruppi interforze che dovranno farsi carico del coordinamento del flusso informativo proveniente dai vari centri di raccolta ed esame dei dati informativi.

In relazione, poi, all'esigenza di una concentrazione operativa dei flussi informativi anche nella fase decisionale culminante nell'adozione dell'eventuale informativa interdittiva, si ritiene che anche per il «Piano carceri» debba essere replicato il modello operativo applicato per l'Abruzzo e l'EXPO 2015, imputando al prefetto, nel cui territorio si realizzeranno gli interventi, la competenza all'emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra provincia.

Tenuto conto dell'innovatività di tale modello, si ritiene opportuno sintetizzare i passaggi e le modalità attraverso i quali procedere al rilascio delle informazioni:

a) la prefettura interessata dall'esecuzione dell'opera è la sede competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia; ciò in quanto appare indispensabile concentrare in un unico polo il flusso in entrata e in uscita delle informazioni relative a tutte le imprese interessate alla realizzazione dell'evento;

b) la prefettura interessata dall'opera interloquisce con le prefetture ove hanno sede legale gli operatori economici, ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dell'informativa antimafia;

c) in particolare, la prefettura interessata dall'opera, sulla scorta delle indicazioni sopra delineate, procede immediatamente agli accertamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base dei dati emergenti dallo SDI, integrati necessariamente con le risultanze dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti acquisiti, per il tramite della prefettura della provincia. Sulla base di tali elementi, la prefettura del luogo di esecuzione dell'opera rilascerà, in presenza dei necessari presupposti, una liberatoria provvisoria, inviandola al commissario delegato. Si ribadisce che una procedura di questo tipo non può prescindere dalla valorizzazione, in ogni momento, degli apporti conoscitivi che possono essere forniti dalla prefettura del luogo di sede legale dell'impresa, la quale mantiene il costante contatto con la realtà locale. Per questo momento, resta ferma la possibilità per la prefettura del luogo di sede legale dell'operatore economico di:

comunicare già in questa fase, ove non emergano situazioni di complessità, anche gli elementi riguardanti l'eventuale esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, fornendo alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera una propria valutazione al riguardo. In questa ipotesi infatti le due fasi della procedura descritta coincideranno, consentendo di evitare inutili dilatazioni dei tempi di conclusione del procedimento di adozione della documentazione antimafia;

ovvero segnalare motivi di opportunità, eventualmente emersi, proponendo alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera di differire il rilascio della liberatoria provvisoria, in attesa del completamento degli accertamenti;

d) nel caso in cui la situazione da scrutinare riveli complessità o esigenze di approfondimento che non permettono di fornire, contestualmente ai certificati del casellario giudiziario e dei carichi dipendenti anche gli elementi riguardanti l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, la prefettura del luogo di sede legale lo comunicherà alla prefettura del luogo di esecuzione dell'opera.

Conclusisi i necessari accertamenti, la prefettura del luogo di sede legale dell'impresa, nel trasmettere gli elementi documentali utili al rilascio delle informazioni antimafia da parte della prefettura del luogo di esecuzione dell'opera, fornirà le proprie valutazioni al fine di supportare quest'ultima nella definitiva adozione dei provvedimenti della documentazione antimafia;

e) la prefettura del luogo di esecuzione dell'opera renderà comunque partecipe dei provvedimenti adottati la prefettura del luogo di sede legale dell'impresa esaminata.

5.5 Accessi ai cantieri.

Nella fase di esecuzione degli interventi vengono all'evidenza esigenze di sicurezza delle attività di cantiere e di tracciabilità dei mezzi e delle persone legittimate ad accedere nelle aree di lavoro.
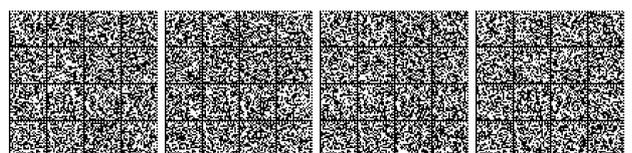
A questo proposito, occorre considerare che il controllo su tali aspetti risulta più agevole per gli interventi di ampliamento degli istituti di pena già esistenti. Questo perché i relativi sono installati all'interno delle medesime strutture carcerarie e sono quindi oggetto delle verifiche e registrazioni di sicurezza effettuate normalmente dal personale della polizia penitenziaria.

Conseguentemente, le prefetture nel cui territorio si svolgono simili interventi potranno assumere le opportune intese con le direzioni degli istituiti per acquisire dati utili allo sviluppo del monitoraggio antimafia.

Considerazioni più articolate sono a farsi relativamente alle strutture che dovranno essere realizzate *ex novo*.

Per esse, lo strumento di controllo principale resta sempre quello dell'accesso al cantiere eseguito dal gruppo interforze, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2010.

5.6 Ulteriori forme di supporto ai prefetti.

Come detto, le presenti linee guida sono state elaborate, tenendo conto delle soluzioni adottate in altri precedenti atti di indirizzo e dei risultati concreti che da esse sono scaturiti in termini di efficienza ed efficacia dell'azione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Sulla base di queste esperienze, il comitato non può non osservare che un punto qualificante dei «modelli» adottati nei vari contesti sia stato la costituzione di Gruppi interforze centrali con compiti di analisi integrata dei dati e di approfondimento relativamente ad alcune tematiche specificamente connesse alle opere da eseguire ovvero alla peculiare realtà territoriale. Si pensi ad esempio all'attivazione del GICER per l'«emergenza Abruzzo», al GICEX per l'EXPO 2015 di Milano, nonché al GITAV per le esigenze connesse alla tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Avendo presente l'importanza degli apporti offerti da questi organismi, il comitato auspica vivamente che presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno venga costituito - in via amministrativa, analogamente a quanto è accaduto per il GITAV - un Gruppo interforze centrale per le esigenze di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle realizzazioni del «Piano carceri», valutando anche la possibilità di una sua articolazione interna calibrata sui diversi luoghi geografici interessati dall'esecuzione delle opere.

6. Elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list).

Analogamente a quanto previsto per «l'emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, l'art. 17-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 195/2009 ha previsto l'istituzione presso ciascuna delle prefetture, nel cui territorio ricadono gli interventi del «Piano carceri», l'istituzione di white list nelle quali possono iscriversi operatori economici, previa la verifica dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Si tratta di una misura che intende agevolare i soggetti aggiudicatari nella scelta degli operatori economici cui conferire subappalti e altri sub affidamenti e che si colloca nell'alveo di una serie di iniziative, previste anche da normative recenti, tese a premiare le imprese virtuose.

Il citato art. 17-*quater* rimette la disciplina degli elenchi in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ancora emanato.

A questo riguardo, si osserva che i due decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011 hanno previsto l'istituzione di analoghi elenchi per l'«emergenza Abruzzo» e l'EXPO 2015, aperti alle imprese operanti in alcuni settori economici, specificamente connessi alle realizzazioni in atto in quei contesti(2) e più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Le realizzazioni comprese nel «Piano carceri» richiederanno, in ragione del loro carattere peculiare, richiederanno l'esecuzione di prestazioni che implicheranno la fornitura o l'impiego di impianti e materiali di sicurezza e speciali connessi alla costruzione e al funzionamento delle strutture carcerarie.

In considerazione di ciò, il commissario delegato provvederà a fornire, nelle opportune sedi, indicazioni circa le tipologie di forniture di beni e servizi più tipicamente correlate alle opere da realizzarsi per le quali gli operatori economici interessati potranno richiedere l'iscrizione nelle istituende white list.

La previsione di siffatte particolari forniture di beni e servizi costituirà un vero tratto differenziante di queste nuovi elenchi di imprese, proporzionato ed adeguato rispetto alla specificità delle infrastrutture da realizzarsi nell'ambito del «Piano carceri».

Le presenti linee-guida - come integrate dalla bozza di protocollo allegata - costituiscono primi indirizzi, calibrati su questa prima fase di attuazione del «Piano carceri» e potranno essere rivisti sulla base delle esigenze che potranno emergere dal graduale sviluppo dei diversi progetti.

(2) In particolare, le white list per l'emergenza Abruzzo e per l'EXPO di Milano 2015 sono state aperte alle imprese operanti nei seguenti settori: trasporto di materiali in discarica conto terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo e a caldo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; autotrasporto conto terzi; guardiania dei cantieri.
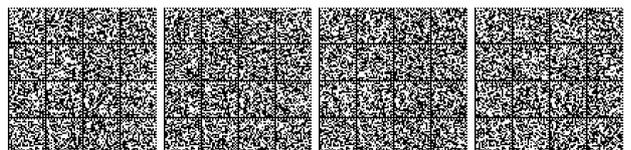
SCHEMA PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra
IL PREFETTO DI________________
e
l'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3995/2012 E 3861/2010

In data _____________ presso __________________ la Prefettura di_________ (di seguito Prefettura) e l' UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3995/2012 e 3861/2010 (di seguito Commissario Delegato) in qualità di Stazione Appaltante delle Opere previste nell'allegato progetto (di seguito "Opere");

VISTI

- articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004
- articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- articolo 2, comma 219 della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
- articolo 44 bis del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14;
- articoli 17 ter e 17 quater del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 n. 3861;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2011;
- articolo 2 co. 12 terdecies del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, introdotto con legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011;
- articolo 17 del decreto legge 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 24/2/2012 n. 14;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 n. 3995;
- le Linee-Guida adottate dal Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere (di seguito CCASGO) del 24 giugno 2005, dell'8 luglio 2009, del 12 agosto 2010, del 31 dicembre 2010, del 19 aprile 2011, del 26 gennaio 2012;

premesso che

per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di nuovi istituti penitenziari e l'ampliamento di altri esistenti, l'art. 17 quater del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/2010 n. 26, ha previsto forme di più intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti e una efficace rete di monitoraggio sugli appalti di lavori, servizi e forniture, anche mediante la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;

è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito "Protocollo") avviare coordinate iniziative per contrastare le ingerenze della criminalità organizzata e garantire la trasparenza delle procedure di gara secondo il modello di verifiche definite dalle Linee Guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 19 aprile 2012 e pubblicate sulla GURI del__________________;

a tal fine riveste una fondamentale importanza il monitoraggio dei flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici previsti nel "Piano carceri";

In ragione di ciò si ritiene opportuno che uno degli interventi infrastrutturali, individuato dal Commissario delegato, sia sottoposto al sistema di sperimentazione del monitoraggio definito con il "Progetto CAPACI" basato sul ricorso a conti unici dedicati all'opera e bonifici SEPA on line e descritto dal CIPE con le delibere 27 marzo 2008, n.50, del 18 dicembre 2008, n.107 e del 26 giugno 2009, n.34;

con riferimento alle predette opere il Commissario delegato riveste la qualifica di Stazione Appaltante;

Il Prefetto e il Commissario delegato

convengono quanto segue

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo,

il presente Protocollo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i richiami all'articolo 1-septies del d.l. 629/1982, convertito dalla legge 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del d.P.R. 490/1994, nonché al regolamento di semplificazione approvato con il d.P.R. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 159/2011.

CAPO I

ART. 1
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
   a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui il Commissario delegato è Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;
   b) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
   c) Terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
   d) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.
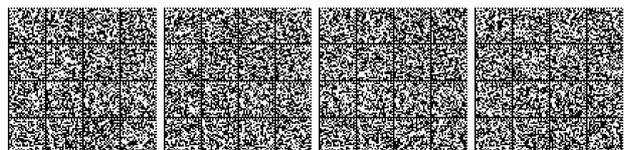
2. Ai fini del presente protocollo deve intendersi per "filiera delle imprese" il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dalla stazione appaltante, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attività di smaltimento dei rifiuti.

3. Ai fini del presente Protocollo, il Commissario delegato, ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia– il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle Opere, così come previsto nel presente Protocollo.

4. Il Commissario delegato si impegna ad inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire al Commissario delegato stesso i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Commissario delegato dell'Appaltatore nei casi indicati nei successivi artt. 2, commi 5 e 7, e nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 del presente Protocollo.

5. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 7, sussiste relativamente:
   a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'appaltatore autorizzati o approvati dal Commissario delegato per qualunque importo;
   b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'appaltatore per qualunque importo;
   c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati o approvati dal Commissario delegato per qualunque importo.

   L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.

6. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.

7. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

8. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.
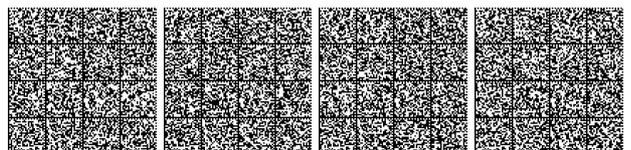
ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 e art. 10 del D.P.R. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L.217/2010. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € **9.000** a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

2. Il Commissario delegato si impegna ad acquisire dalla Prefettura, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.

3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del Commissario delegato, mediante attivazione della clausola di cui al comma 5. Il Commissario delegato procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art.7.

4. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 sono confermati in 45 giorni dalla richiesta. Decorsi i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, il Commissario delegato potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese, ferme restando le cautele previste dall'articolo 11, c. 2, e 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998, nonché gli indirizzi operativi recati dalla direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernenti gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 12, comma 4, del d.P.R. 252/1998.

5. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Commissario delegato effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi il Commissario delegato comunica senza ritardo alla Prefettura, al CCASGO e alle altre Autorità competenti l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

6. Nella richiesta di informazioni, da inoltrarsi alla Prefettura, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98.
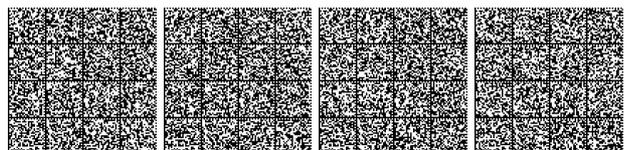
A tal fine il Commissario delegato trasmette i seguenti documenti:

a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;

b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.

7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Commissario delegato ed è immesso a cura di quest'ultimo nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

ART. 3

INFORMAZIONI ATIPICHE

1. **La Stazione appaltante, in via generale, si asterrà dallo stipulare contratti od autorizzare subcontratti anche di terzi subcontraenti qualora il Ministero dell'Interno abbia emesso nei confronti delle imprese interessate le informazioni cosiddette "atipiche" ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 *septies* decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 10, comma 9, del DPR 3 giugno 1998, n.252.**

2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un'informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un'apposita clausola dei contratti stipulati dal Commissario delegato o dei subcontratti dal medesimo autorizzati.

ART. 4

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE

ED ONERI A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle opere, il Commissario delegato si impegna :

   i. ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;

   ii. a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

   iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

   a) Clausola n. 1

   "La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Commissario delegato, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare

l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.

b) Clausola n. 2
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Commissario delegato e la Prefettura."

c) Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si *impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e il Commissario delegato in data [•] e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".*

2. Il Commissario delegato si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, punto iii), lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore, sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici "della filiera" e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Commissario delegato valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

3. Il Commissario delegato si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:
   i. l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dal Commissario delegato con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
   ii. l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1).
   iii. l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte del Commissario delegato, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98, a carico del cessionario, ed a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell'Interno fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 *septies,* del D.L. 629/82, convertito nella L. 726/82 (informazioni atipiche).
   Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.

iv. l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione del Commissario delegato all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Commissario delegato stesso, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98 sull'impresa distaccante.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.

4. Il Commissario delegato si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.

6. Il Commissario delegato si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

8. L'obbligo di cui al comma 6 viene contrattualmente assunto, nei confronti del Commissario delegato*,* dall'appaltatore e, nei confronti di questi, dai subcontraenti e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Commissario delegato ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:
   1 trasporto di materiale a discarica;
   2 smaltimento rifiuti;
   3 fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
   4 noli a freddo di macchinari
   5 fornitura di ferro lavorato;
   6 servizi di guardiania di cantiere;
   7 servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento del personale;
   8 acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
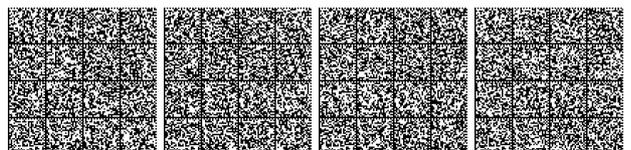
9 fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
10 noli a caldo di macchinari;
11 servizi di autotrasporti.

ART. 6
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Commissario delegato si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diversi sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Commissario delegato. Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:
   i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le opere;
   ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e delle modalità di monitoraggio finanziario di cui all'art.10;
   iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
   iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 7, anche le seguenti informazioni essenziali:
   - individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
   - tipologia e importo del contratto o subcontratto;
   - annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
   - annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
   - indicazione del conto corrente dedicato.

3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
   i. mettere a disposizione del Commissario delegato per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
   ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
   iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

4. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui ai commi 2 e 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto o subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Commissario delegato, attraverso l`inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A. del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.

ART. 7

SANZIONI

1. Il Commissario delegato applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.
   La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che, a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del subcontratto.
2. Il Commissario delegato, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Commissario delegato gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Commissario delegato nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Commissario delegato, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia al Commissario delegato, mediante accredito sulla contabilità speciale 5421 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.
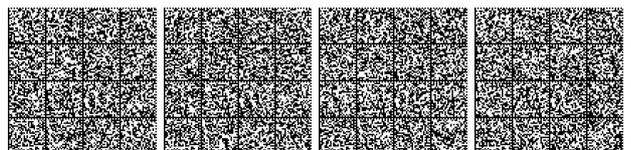
ART. 8

REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza del Commissario delegato ed il cui controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.
   Il c.d. "Settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
   i. alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura dalla Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
   ii. al Referente di cantiere che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
   iii. all'appaltatore che ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:
   i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
   ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
   iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

   a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze;
   b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Commissario delegato o dall'appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Commissario delegato o dall'appaltatore, in base a successivi accordi contrattuali.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
   a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;
   b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.
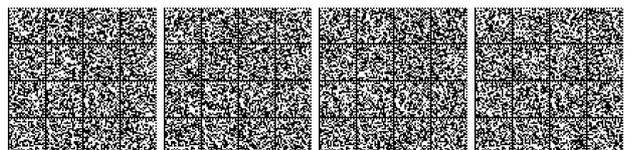
4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 3, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, il Commissario delegato applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto.

CAPO II

ART. 9
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti convengono che uno degli interventi di cui al presente protocollo di legalità, da individuarsi a cura del Commissario delegato, sarà sottoposto alle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto "C.A.P.A.C.I." ("Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in Public Contracts"; progetto oggetto di cofinanziamento da parte della Commissione UE), secondo i criteri definiti nella deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011, pubblicata sulla G.U.R.I. il 7 ottobre 2011, e anche secondo le indicazioni integrative e sostitutive CIPE formulate dall'apposito Gruppo di Lavoro C.A.P.A.C.I. A tal fine, il Commissario delegato si impegna a notificare preventivamente l'opera individuata, nonchè, ad inserire nel pertinente bando di gara previsioni che obbligano tutti gli operatori e imprese della filiera ad osservare le citate procedure di monitoraggio e le relative sanzioni, nonché ad inserire analoghi obblighi nei contratti stipulati da questi ultimi con gli operatori economici della "filiera".

ART. 10
TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere riguardanti Expo 2015, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 90 del 19 aprile 2011, volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri, si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette linee guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
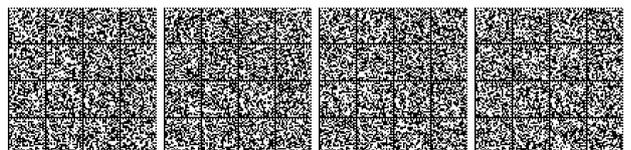
ART.11
ALIQUOTA FORFETTARIA

1. Il quadro economico delle opere deve indicare un'aliquota forfettaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle misure del presente protocollo volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è fissata dal Commissario delegato con suo decreto L'aliquota deve essere riportata nel bando di gara, non è soggetta a ribasso d'asta ed include anche gli oneri per il monitoraggio finanziario di cui all'art.10.
3. Le eventuali variazioni approvate nel corso della realizzazione delle opere tecniche per l'attuazione delle misure in questione non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.

ART. 12
DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori previsti nell'ambito del "Piano carceri".

Tutte le imprese o gli operatori economici della fiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione dell'opera sono tenuti ad osservare il presente protocollo

Protocollo Letto e sottoscritto,

Il PREFETTO

Il COMMISSARIO DELEGATO
OPCM 3995/2012 E 3861/2010

Le OO.SS. (limitatamente agli impegni discendenti dall'art.10 del protocollo)

12A06830
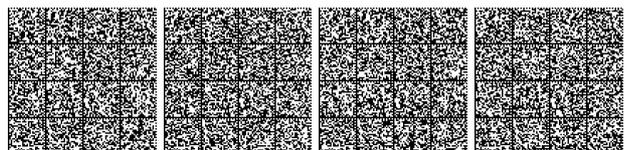
MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/002534/XVJ(53) del 30.05.2012 il manufatto esplodente denominato "BAMBU' " (massa attiva g 825) è riconosciuto, su istanza del sig. Fiorillo Francesco, titolare della licenza per la fabbricazione di prodotti esplodenti nell'opificio sito in Succivo (CE) – loc. Pagliarone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/004112/XVJ(53) del 30.05.2012 il manufatto esplodente denominato "PG2012 FONTANA DI SPINTA" (massa attiva g 13) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare della licenza per la fabbricazione di prodotti esplodenti nell'opificio sito in Baldissero Torinese (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette del manufatto in argomento, che è un semilavorato destinato ad essere assemblato nella realizzazione di artifizi pirotecnici, devono anche riportare la limitazione alla vendita alle sole fabbriche o a depositi in possesso delle relative autorizzazioni di P.S., ed il divieto di vendita al pubblico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002979/XVJ(53) del 30.05.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "SPACCO E BOTTA SENATORE 90 C- tremolante bianco" *(massa attiva g 741)*
- "SPACCO E BOTTA SENATORE 90 C- salice bianco" *(massa attiva g 741)*
- "SPACCO E BOTTA SENATORE 90 C- rosso" *(massa attiva g 741)*
- "SPACCO E BOTTA SENATORE 90 C- blu" *(massa attiva g 741)*
- "SPACCO E BOTTA SENATORE 90 C- verde" *(massa attiva g 741)*
- "SPACCO E BOTTA SENATORE 90 C- pioggia nera" *(massa attiva g 741)*
- "SPACCO E BOTTA SENATORE 90 C- viola" *(massa attiva g 741)*
- "SPACCO E BOTTA SENATORE 90 C- tremolante giallo" *(massa attiva g 741)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Senatore Carmine, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "SENATORE CARMINE" sita in Loc. San Martino – Cava De' Tirreni (SA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002982/XVJ(53) del 30.05.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "FERMATA A8 NOTTE SENATORE 130 - tremolante bianco" *(massa attiva g 1630)*
- "FERMATA A8 NOTTE SENATORE 130 - salice bianco" *(massa attiva g 1630)*
- "FERMATA A8 NOTTE SENATORE 130 - rosso" *(massa attiva g 1630)*
- "FERMATA A8 NOTTE SENATORE 130 - blu" *(massa attiva g 1630)*
- "FERMATA A8 NOTTE SENATORE 130 - verde" *(massa attiva g 1630)*
- "FERMATA A8 NOTTE SENATORE 130 - pioggia nera" *(massa attiva g 1630)*
- "FERMATA A8 NOTTE SENATORE 130 - viola" *(massa attiva g 1630)*
- "FERMATA A8 NOTTE SENATORE 130 - tremolante giallo" *(massa attiva g 1630)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Senatore Carmine, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "SENATORE CARMINE" sita in Loc. San Martino – Cava De' Tirreni (SA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002980/XVJ(53) del 30.05.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "BOMBA FINALE SENATORE 80 C- tremolante bianco" *(massa attiva g 460)*
- "BOMBA FINALE SENATORE 80 C- salice bianco" *(massa attiva g 460)*
- "BOMBA FINALE SENATORE 80 C- rosso" *(massa attiva g 460)*
- "BOMBA FINALE SENATORE 80 C- blu" *(massa attiva g 460)*
- "BOMBA FINALE SENATORE 80 C- verde" *(massa attiva g 4601)*
- "BOMBA FINALE SENATORE 80 C- pioggia nera" *(massa attiva g 460)*
- "BOMBA FINALE SENATORE 80 C- viola" *(massa attiva g 460)*
- "BOMBA FINALE SENATORE 80 C- tremolante giallo" *(massa attiva g 460)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Senatore Carmine, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "SENATORE CARMINE" sita in Loc. San Martino – Cava De' Tirreni (SA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/007792/XVJ/CE del 30.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0128A (massa attiva g 0,0005), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01198 del 16.12.2011: V categoria – gruppo "E" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 50 unità);
- UB0201A (massa attiva g 1), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01259 del 3.2.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 10 unità o da 140 unità);
- UB0201B (massa attiva g 1,90), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01259 del 3.2.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 10 unità o da 48 unità);
- UB0201C (massa attiva g 4), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01259 del 3.2.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 10 unità o da 48 unità);
- UB0231A (massa attiva g 7), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01206 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0231B (massa attiva g 7), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01206 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0231C (massa attiva g 7), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01206 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0231D (massa attiva g 7), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01206 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0230A (massa attiva g 29,10), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01201 del 16.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0230B (massa attiva g 29,10), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01201 del 16.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0230C (massa attiva g 29,10), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01201 del 16.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0230D (massa attiva g 29,10), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01201 del 16.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0275A (massa attiva g 29,90), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01201 del 16.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 unità);

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.3.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/18998/XVJ/CE del 30.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della "Martarello S.r.l." con sede in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- MARTARELLO 00086FONTANA DELLA PRIMAVERA (massa attiva g 82,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0225 del 29.04.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- MARTARELLO 00092FONTANA FIRENZE (massa attiva g 66,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0208 del 28.04.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- MARTARELLO 00085 FIORI DI RISO (massa attiva g 56,70), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0219 del 29.04.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta "Martarello S.r.l.", in accordo a quanto indicato nel certificato emesso dal LOM in data 3.5.2011, con numero di notifica LOM 11PIRO7194.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/0017534/XVJ(53) del 30.05.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "PB SP1N" (massa attiva g 0,39)
- "PB SP1,5N" (massa attiva g 0,53)
- "PB SP2N" (massa attiva g 0,63)
- "PB SP2,5N" (massa attiva g 0,95)
- "PB SP3N" (massa attiva g 0,95)
- "PB SP4N" (massa attiva g 0,95)
- "PB SP5N" (massa attiva g 1,12)
- "PB SP1P" (massa attiva g 2,39)
- "PB SP1,5P" (massa attiva g 2,53)
- "PB SP2P" (massa attiva g 2,63)
- "PB SP2,5P" (massa attiva g 2,95)
- "PB SP3P" (massa attiva g 2,95)
- "PB SP4P" (massa attiva g 2,95)
- "PB SP5P" (massa attiva g 3,12)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Benassi Giotto, titolare della licenza di P.S. per la fabbricazione di fuochi artificiali in nome e per conto della Soc. "Pirotecnica Benassi S.n.c." con sede in Castel d'Aiano (BO) – Fraz.ne Casigno – Loc. Ramaiotti - Via Vergatello 9, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003101/XVJ/CE/C del 30.05.2012 i sotto indicati manufatti già riconosciuti e classificati con Decreto Ministeriale n. 557/PAS.XVJ/6/37/2004-CE/21 del 24.02.2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7.04.2005, cambiano la loro denominazione come indicato nei relativi certificati rilasciati dall'Organismo Notificato "BAM – GERMANIA", come segue:

PRECEDENTE DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE	CERTIFICATO ORGANISMO NOTIFICATO
EMULGIT 42 G	RIOHIT ST	BAM 0589.EXP.0539/98 del 23.11.2004 ed integrazione 2 del 14.07.2009
EMULGIT 82 GP	RIOHIT AL	BAM 0589.EXP.0537/98 del 10.10.2005 ed Integrazione n. 3 del 25.06.2009 e n. 4 del 3.01.2012

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione dei relativi supplementi, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi del produttore o dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Toso Roberto, titolare della licenza di fabbrica, in nome e per conto della Pravisani Spa, con stabilimento e depositi siti in Sequals (PN) – Loc. Prati del Sbriss, ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "BAM – GERMANIA" n. 0589.EXP.0537/98 del 10.10.2005 e successive integrazioni, su richiesta della "Pravisani S.p.A." e n. 0589.EXP.0539/98 del 23.11.2004 e successive integrazioni, su richiesta della "Maxam Deutschland Gmbh" Doberschau-GauBig (Germania). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della società "Maxam Deutschland Gmbh" Doberschau-GauBig (Germania).

Il richiedente ha prodotto inoltre, l'allegato 1 al Contratto n. II3/1235/02 per la Valutazione ed il Monitoraggio del Sistema di Gestione della Qualità secondo il Modulo D della Direttiva 93/15CE del 5.10.2011 dal quale risulta che gli esplosivi di cui sopra vengono prodotti anche presso gli stabilimenti della società "Pravisani S.p.A." in Sequals (Pn) - Italia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A06840

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Estratto del decreto 31 maggio 2012 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nell'avviso del 31 gennaio 2012, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Cozza Antonella notaio residente nel Comune di Filottrano (D.N. di Ancona) è trasferito nel Comune di Senigallia (D.N. di Ancona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pieraccini Giacomo notaio residente nel Comune di Civitella in Val di Chiana (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Arezzo (D.N. di Arezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mirabelli Sonia notaio residente nel Comune di Mondavio (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Montegranaro (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bucci Edgardo notaio residente nel Comune di Ascoli Piceno (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di San Benedetto del Tronto (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Vitto Concetta notaio residente nel Comune di Avellino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Baiano (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tomasetta Mauro notaio residente nel Comune di Altavilla Irpina (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Lauro (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Veneruso Flora notaio residente nel Comune di Trevi (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Mercogliano (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carioni Sara notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Fara Gera d'Adda (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Luosi Elio notaio residente nel Comune di Caravaggio (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Romano di Lombardia (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bersani Iacopo notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Calderara di Reno (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Masi Rita notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Casalecchio di Reno (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Salvaggio Palma Maria Ilaria notaio residente nel Comune di Verolanuova (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Furnari Maria Grazia notaio residente nel Comune di Rovato (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Capriolo (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barzellotti Camilla notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Castenedolo (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bogarelli Giovanna notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Mazzano (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Defendi Corrado notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Salò (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corda Lamberto notaio residente nel Comune di Iglesias (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fadda Fabrizio notaio residente nel Comune di Iglesias (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Capoterra (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Onano Andrea notaio residente nel Comune di Teulada (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Quartucciu (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grassi Bertazzi Francesco notaio residente nel Comune di Linguaglossa (D.N. di Catania) è trasferito nel Comune di Giarre (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nessi Christian notaio residente nel Comune di Mozzate (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bresciani Alessandro notaio residente nel Comune di Asso (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Erba (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nesina Elsa notaio residente nel Comune di Introbio (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Olginate (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazzotta Matteo notaio residente nel Comune di Paola (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel Comune di Cosenza (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Boschiroli Mauro notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Crema (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Leoni Francesco notaio residente nel Comune di Bergantino (D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Ferrara (D.N. di Ferrara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Luca di Roseto Massimo notaio residente nel Comune di Ferrara (D.N. di Ferrara) è trasferito nel Comune di Comacchio (D.N. di Ferrara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Musti Antonio notaio residente nel Comune di Pistoia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Lamporecchio (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Seripa Ciro Graziano notaio residente nel Comune di Cesena (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Misano Adriatico (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Buglione Valentina notaio residente nel Comune di Sasso Corvaro (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di San Mauro Pascoli (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Faetani Stefania notaio residente nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Riccione (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Mauro Stefania notaio residente nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Sant'Arcangelo di Romagna (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pennino Giannantonio notaio residente nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Verucchio (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
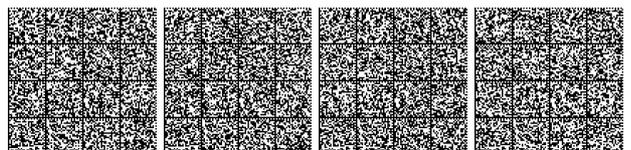
Vitale Giovanni notaio residente nel Comune di Calimera (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Veroli (D.N. di Frosinone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gaudieri Bruno notaio residente nel Comune di Grosseto (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Monte Argentario (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Centola Francesco notaio residente nel Comune di Mondovì (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Sanremo (D.N.R. di Imperia e Sanremo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orsi Elena notaio residente nel Comune di Carpino (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di San Felice Circeo (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Andreani Federico notaio residente nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Santo Stefano di Magra (D.N.R. di La Spezia e Massa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Pietro Luca notaio residente nel Comune di Ortonovo (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Gallipoli (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brugnoli Gloria notaio residente nel Comune di Cascina (D.N. di Pisa) è trasferito nel Comune di Livorno (D.N. di Livorno) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Alfieri Paolo notaio residente nel Comune di Mondovì (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Livorno (D.N. di Livorno) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giusti Lamberto notaio residente nel Comune di Viareggio (D.N. di Lucca) è trasferito nel Comune di Lucca (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Loria Luca notaio residente nel Comune di Pontremoli (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Lucca (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marvaso Marco notaio residente nel Comune di Seravezza (D.N. di Lucca) è trasferito nel Comune di Viareggio (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mangia Riccardo notaio residente nel Comune di Camerino (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Macerata (D.N.R. di Macerata e Camerino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Balottin Jacopo notaio residente nel Comune di Grugliasco (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Goito (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lavezza Francesca notaio residente nel Comune di Ghemme (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrari Maddalena notaio residente nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giuliano Enzo Sami notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Papetti Gianluca notaio residente nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Frattini Francesco notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mauri Gianfrancesco notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Assago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Motto Milena notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Besana in Brianza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lovisetti Marco notaio residente nel Comune di Santa Margherita Ligure (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Bovisio Masciago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colombo Anna Rita notaio residente nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Busto Arsizio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Atzori Flaviano notaio residente nel Comune di Ivrea (D.N. di Ivrea) è trasferito nel Comune di Cardano al Campo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santangelo Giuseppina notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Caronno Pertusella (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Amato Mattia notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Carugate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bongiovanni Laura notaio residente nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Castiglione Olona (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coccoli Anna notaio residente nel Comune di Gozzano (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Cernusco sul Naviglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scordo Letterio notaio residente nel Comune di Cuggiono (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cerro Maggiore (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sala Alberto Claudio notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Concorezzo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Simone Daniela notaio residente nel Comune di Bresso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cormano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zarrilli Pierpaolo notaio residente nel Comune di Mariano Comense (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Giussano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Napoli Ovidio notaio residente nel Comune di Segrate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Inzago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
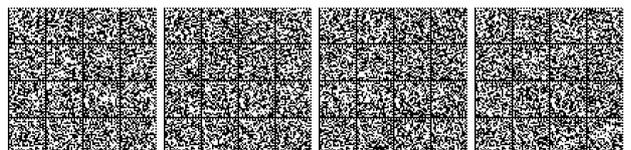
Lucca Raffaella notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Lissone (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Moretti Sebastiano notaio residente nel Comune di Cassolnovo (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Motta Visconti (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vitobello Maria Carmen notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Paderno Dugnago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Del Corno Alessandro notaio residente nel Comune di Adorno Micca (D.N. di Biella) è trasferito nel Comune di Rho (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zanini Gianluca notaio residente nel Comune di Beinasco (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di San Giuliano Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Panizza Patrizia notaio residente nel Comune di Candelo (D.N. di Biella) è trasferito nel Comune di Segrate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Achilli Raffaella notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pirro Laura notaio residente nel Comune di Cassano Magnago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Somma Lombardo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nicolosi Paola notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bortoluzzi Pietro notaio residente nel Comune di Bettola (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Vedano Olona (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sironi Claudio notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Vimercate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rossi Maria Cristina notaio residente nel Comune di Modena (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Castelvetro di Modena (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Saccà Maria Rosaria notaio residente nel Comune di Bella (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miraglia Ermogene notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marcone Sergio notaio residente nel Comune di Mattinata (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mililotti Mara notaio residente nel Comune di Pisciotta (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tafuri Francesco notaio residente nel Comune di Brescello (D.N. di Reggio Emilia) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paladini Stefano notaio residente nel Comune di Sant'Arcangelo (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Calvizzano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piccirella Francesca notaio residente nel Comune di Moncalieri (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Cardito (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mustilli Fulvia notaio residente nel Comune di Venosa (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Casandrino (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrara Egidio notaio residente nel Comune di Sermide (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Castellammare di Stabia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perone Pacifico Stefano notaio residente nel Comune di Buccino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Crispano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Lorenzo Luca notaio residente nel Comune di Piacenza (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di San Gennaro Vesuviano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Quadri Rolando notaio residente nel Comune di Lagonegro (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Santa Maria La Carità (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Luongo Marco notaio residente nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bottino Maria Francesca notaio residente nel Comune di Rignano sull'Arno (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Torre Annunziata (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manfrè Rosella notaio residente nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Villaricca (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazzari Laura notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Borgoricco (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cardarelli Roberta notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Camposampiero (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Righetto Daria notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Due Carrare (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zafarana Valentina notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Noventa Padovana (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Leotta Lina notaio residente nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Piove di Sacco (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Crivellari Federico notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Stanghella (D.N. di Padova) a
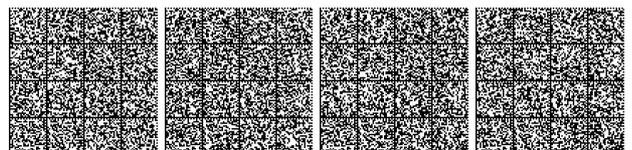
condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carletta Marina notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Vigodarzere (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonomo Valerio notaio residente nel Comune di Partinico (D.N. di Palermo) è trasferito nel Comune di Carini (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Canali Carlo Maria notaio residente nel Comune di Bedonia (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Parma (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lombardi Edoardo notaio residente nel Comune di Zibello (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Parma (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zanoboni Giuseppe notaio residente nel Comune di Varese Ligure (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Felino (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Chiari Giorgio notaio residente nel Comune di Parma (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Montechiarugolo (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rossi Angelina notaio residente nel Comune di Broni (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Pavia (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sciarra Marco Ottaviano notaio residente nel Comune di Perugia (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Corciano (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mignone Aldo notaio residente nel Comune di Lucca (D.N. di Lucca) è trasferito nel Comune di Bientina (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Landolfo Maria notaio residente nel Comune di Peccioli (D.N. di Pisa) è trasferito nel Comune di Pontedera (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cabibbo Leonardo notaio residente nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) è trasferito nel Comune di Modica (D.N.R. di Ragusa e Modica) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Muzzarelli Stefano notaio residente nel Comune di Lerici (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Bibbiano (D.N. di Reggio Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lo Buono Emanuela notaio residente nel Comune di Reggio Emilia (D.N. di Reggio Emilia) è trasferito nel Comune di Correggio (D.N. di Reggio Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vitiello Francesco notaio residente nel Comune di Marino (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manzo Claudio notaio residente nel Comune di Comacchio (D.N. di Ferrara) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrari Paolo notaio residente nel Comune di Lanciano (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pinto Marco è assegnato alla sede di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ungari Trasatti Camillo notaio residente nel Comune di Acquasparta (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capodiferro Annarita notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cappuccio Fabrizio notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrazza Roberto notaio residente nel Comune di Montereale (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colucci Ada notaio residente nel Comune di Campli (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dias Paolo notaio residente nel Comune di Borgorose (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bianchi Michele notaio residente nel Comune di Santa Fiora (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Palmieri Luigi notaio residente nel Comune di Gissi (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Patrizi Guido notaio residente nel Comune di Leonessa (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pastore Lavinia notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Anderlini Gianluca notaio residente nel Comune di Novoli (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Eramo Michele notaio residente nel Comune di Olevano Romano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Artena (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gerbo Francesco notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Castel Gandolfo (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Casini Adriano notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Fiano Romano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Destino Caterina notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Fonte Nuova (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Beffa Massimiliano notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Nettuno (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Formica Franco notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Rignano Flaminio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
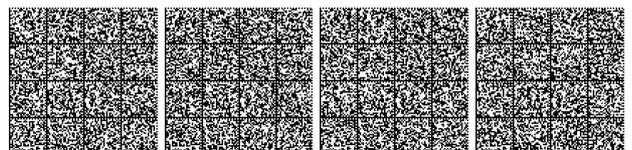
Triventi Marco Matteo notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Rocca di Papa (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nicolò Saverio notaio residente nel Comune di Piombino (D.N. di Livorno) è trasferito nel Comune di San Cesareo (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piccolo Antonio notaio residente nel Comune di Abbadia San Salvatore (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Velletri (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Formicola Marzia Tommasina notaio residente nel Comune di Loreo (D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Porto Viro (D.N. di Rovigo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Bartolomeis Giovanni notaio residente nel Comune di Baronissi (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Bellizzi (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Stefano Rubina notaio residente nel Comune di Maratea (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Contursi Terme (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Matrone Francesco notaio residente nel Comune di Torrita di Siena (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Montecorvino Pugliano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guerriero Nicola notaio residente nel Comune di Lauria (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Pontecagnano Faiano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lomonaco Teresa notaio residente nel Comune di Montesano sulla Marcellana (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Roccapiemonte (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sanseverino Maria Francesca notaio residente nel Comune di Angri (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di San Marzano sul Sarno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrentino Carmine notaio residente nel Comune di Foiano della Chiana (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Golia Leopoldo Ivo notaio residente nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Casagiove (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Parisi Giordana Francesca notaio residente nel Comune di Carinola (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Maddaloni (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lupoli Raffaele notaio residente nel Comune di Capriati a Volturno (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Orta di Atella (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabozzi Luca notaio residente nel Comune di Cervino (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Sant'Arpino (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ammirati Maria Rosaria notaio residente nel Comune di San Felice a Cancello (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Santa Maria a Vico (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pisano Alberto notaio residente nel Comune di Ozieri (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Sassari (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trubbas Sandro notaio residente nel Comune di Nuoro (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Olbia (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Previti Francesco notaio residente nel Comune di Sarteano (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Chiusi (D.N.R. di Siena e Montepulciano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lugari Gloria notaio residente nel Comune di Augusta (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Siracusa (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonacina Sergio notaio residente nel Comune di Grosotto (D.N. di Sondrio) è trasferito nel Comune di Sondrio (D.N. di Sondrio) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pozzoli Giorgio notaio residente nel Comune di Valenza (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Morbegno (D.N. di Sondrio) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colantonio Elena notaio residente nel Comune di Montesilvano (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Pescara (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Pierdomenico Giovanni notaio residente nel Comune di Cepagatti (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Pescara (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bracone Giovanni Battista notaio residente nel Comune di Teramo (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Alba Adriatica (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Rosa Teresa notaio residente nel Comune di Roseto degli Abruzzi (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Castellalto (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Insabella Valeria notaio residente nel Comune di Condove (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Acquaviva Pietro notaio residente nel Comune di Palo del Colle (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Bisceglie (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cimino Andrea notaio residente nel Comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Arco (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Pascale Domenico notaio residente nel Comune di Fondo (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Cles (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ziglio Paolo notaio residente nel Comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Pergine Valsugana (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romoli Tommaso notaio residente nel Comune di Cembra (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Riva del Garda (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rancan Francesca notaio residente nel Comune di Venaria (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Conegliano (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sobbrio Angela notaio residente nel Comune di Cittanova (D.N. di Palmi) è trasferito nel Comune di Ponzano Veneto (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Betteti Chiara notaio residente nel Comune di Pordenone (D.N. di Pordenone) è trasferito nel Comune di Preganziol (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pecorelli Giacomo notaio residente nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Roncade (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cirota Vincenzo notaio residente nel Comune di Cervignano del Friuli (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Berti Elena notaio residente nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di San Daniele del Friuli (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manente Michele notaio residente nel Comune di Venezia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Marcon (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bullo Lorenza notaio residente nel Comune di Rovigo (D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Mira (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bordieri Benedetta notaio residente nel Comune di Venezia Mestre (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Mira (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mondardini Giampaolo notaio residente nel Comune di Venezia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scuccimarra Silvio notaio residente nel Comune di Piombino (D.N. di Livorno) è trasferito nel Comune di Bardolino (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabbri Alessia notaio residente nel Comune di Monfalcone (D.N. di Gorizia) è trasferito nel Comune di Castelnuovo del Garda (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Avitabile Claudio notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Negrar (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paladini Alessio notaio residente nel Comune di Minerbe (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Oppeano (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piro Ludovica notaio residente nel Comune di Montagnana (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Pescantina (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rainaldi Marino notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Villafranca di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lorettu Stefano notaio residente nel Comune di Valdagno (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Bassano del Grappa (D.N.R di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pulejo Domenico notaio residente nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Creazzo (D.N.R di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

12A06812

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-140) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.